

**Disciplina di attuazione degli istituti dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato
per il Consiglio regionale del Piemonte**

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:

- a) “decreto trasparenza”, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- b) “accesso civico”, l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati di cui il Consiglio regionale abbia omesso la pubblicazione, pur avendone l’obbligo;
- c) “accesso generalizzato”, l’accesso previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza, che sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e a documenti detenuti dal Consiglio regionale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;
- d) “accesso documentale”, l’accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), che può essere esercitato dai soggetti che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;
- e) “informazioni”, le rielaborazioni di dati, detenuti dal Consiglio regionale e contenuti in distinti documenti, precedentemente effettuate per propri fini;
- f) “istanza di accesso”, la richiesta volta ad esercitare i diritti di accesso civico e di accesso generalizzato nei confronti del Consiglio regionale.

Art. 2

(Finalità)

1. Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza e di fornire un quadro organico e coordinato degli istituti dell’accesso, la presente disciplina stabilisce i criteri, i profili procedurali e le modalità

organizzative per l'esercizio dei diritti di accesso civico e di accesso generalizzato presso il Consiglio regionale.

Art. 3

(Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'accesso)

1. Chiunque può presentare istanza di accesso.
2. L'istanza di accesso identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e contiene i dati anagrafici, l'indirizzo e le altre informazioni di contatto del richiedente.
3. L'istanza di accesso non richiede motivazione.

Art. 4

(Modalità di presentazione dell'istanza di accesso)

1. L'istanza di accesso civico è presentata al Responsabile per la trasparenza.
2. L'istanza di accesso generalizzato è presentata al responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti ovvero al Segretario generale del Consiglio regionale.
3. Se l'istanza è erroneamente indirizzata, il ricevente la trasmette tempestivamente all'ufficio competente.
4. Se l'istanza ha a oggetto dati, informazioni o documenti detenuti dalla Giunta Regionale del Piemonte, il ricevente provvede a trasmetterla per competenza, dandone contestualmente comunicazione al soggetto richiedente.
5. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, è trasmessa ai recapiti riportati sul sito istituzionale del Consiglio regionale con una delle seguenti modalità:
 - a) tramite posta elettronica certificata (PEC);
 - b) tramite posta elettronica ordinaria;
 - c) a mezzo posta ordinaria;
 - d) a mezzo fax;
 - e) con consegna diretta presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale;
6. L'istanza trasmessa per via telematica è valida se, alternativamente:
 - a) è sottoscritta e trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata del richiedente;

- b) è sottoscritta mediante firma digitale o elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un ente certificatore;
- c) è sottoscritta e trasmessa unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) è sottoscritta e trasmessa secondo le altre modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).
7. L'istanza trasmessa a mezzo posta, fax o con consegna diretta è accompagnata da copia del documento d'identità.
8. Al fine della presentazione dell'istanza possono essere utilizzati i moduli pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione Amministrazione trasparente, "Altri contenuti – Accesso civico".
9. I moduli di cui al comma 8 sono approvati con provvedimento del Segretario generale, su proposta del Responsabile per la trasparenza.

Art. 5

(Responsabile del procedimento di accesso)

1. Il responsabile del procedimento di accesso civico, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è il Responsabile per la trasparenza.
2. Il responsabile del procedimento di accesso generalizzato è il dirigente responsabile della struttura organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti; il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il soggetto responsabile della direzione competente.
3. Nelle ipotesi di particolare complessità il responsabile del procedimento può avvalersi, ai fini della valutazione dell'istanza, della collaborazione di risorse professionali adeguate individuate dal Segretario generale.
4. Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza e svolge tutti i compiti previsti dall'articolo 13 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*) e dalla presente disciplina.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva comunicazione al Responsabile per la trasparenza dei dati relativi a ciascuna istanza di accesso necessari alla compilazione e all'aggiornamento del Registro di cui all'articolo 12.

Art. 6

(Richiesta di integrazione dell'istanza di accesso)

1. Nel caso di istanza generica, tale da non consentire l'individuazione del dato, dell'informazione o del documento di cui è richiesto l'accesso, il responsabile del procedimento invita il soggetto richiedente a indicare gli elementi utili per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo interesse.
2. Nel caso di istanza con finalità meramente esplorative, volta a scoprire di quali informazioni l'amministrazione dispone, o concernente un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, il responsabile del procedimento invita il soggetto richiedente a ridefinire l'oggetto dell'istanza.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento assegna al soggetto richiedente un termine non superiore a dieci giorni per l'integrazione dell'istanza o la ridefinizione dell'oggetto. Durante tale periodo e fino all'avvenuta integrazione è sospeso il termine di cui all'articolo 8, comma 1.
4. In caso di mancata integrazione nel termine assegnato si applica l'articolo 9, comma 7.

Art. 7

(Soggetti controinteressati)

1. Nel caso di presentazione di istanza di accesso generalizzato il responsabile del procedimento individua gli eventuali soggetti controinteressati.
2. Sono soggetti controinteressati le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza:
 - a) protezione dei dati personali, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
 - b) libertà e segretezza della corrispondenza di cui all'articolo 15 della Costituzione;
 - c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Possono essere soggetti controinteressati anche le persone fisiche interne al Consiglio regionale.
4. Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione della presentazione dell'istanza ai soggetti controinteressati mediante invio di copia della stessa a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento, ovvero per via telematica, previa acquisizione del consenso a tale forma di comunicazione.

5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, i soggetti controinteressati possono presentare opposizione motivata, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

6. Il responsabile del procedimento accerta la ricezione della comunicazione mediante idonei strumenti di tracciabilità.

7. Decorso il termine di cui al comma 5, in assenza di opposizione, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso.

8. In caso di opposizione si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 6 e 7.

9. La comunicazione a eventuali soggetti controinteressati non è dovuta se l'istanza riguarda l'accesso civico.

Art. 8

(Conclusioni del procedimento)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto trasparenza, i procedimenti di accesso civico e accesso generalizzato si concludono con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al soggetto richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso di comunicazione dell'istanza di accesso generalizzato ai soggetti controinteressati fino alla presentazione dell'eventuale opposizione e comunque per un massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, accertata secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6.

3. Il termine di cui al comma 1 è altresì sospeso nel caso di richiesta di integrazione dell'istanza, di cui all'articolo 6, comma 3.

4. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico, l'amministrazione provvede a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

5. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente al soggetto richiedente i dati o i documenti oggetto dell'accesso, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 e dall'articolo 10.

6. Nell'ipotesi di opposizione da parte del controinteressato, il responsabile del procedimento valuta le motivazioni della stessa, con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5 bis del decreto trasparenza.

7. Se l'istanza di accesso generalizzato è accolta nonostante l'opposizione del soggetto controinteressato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione a quest'ultimo. In tal caso, i dati o i documenti oggetto dell'accesso sono trasmessi al soggetto richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto controinteressato, al fine di consentirgli di presentare eventualmente richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 11, ovvero ricorso al Difensore civico regionale o al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 7 e 8, del decreto trasparenza.

8. Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso, la comunicazione al soggetto richiedente di cui al comma 1 reca l'indicazione dei mezzi di riesame o ricorso avverso il provvedimento previsti dal decreto trasparenza.

Art. 9

(Casi di esclusione e limiti all'accesso generalizzato)

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della l. 241/1990.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Consiglio regionale rifiuta l'accesso.

3. L'istanza di accesso generalizzato è rigettata se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

4. L'istanza di accesso generalizzato è altresì rigettata se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con il D.Lgs. 196/2003;
 - b) la libertà e segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
5. Il responsabile del procedimento, accertato che l'istanza non rientra nell'ipotesi di cui al comma 1, verifica se l'ostensione degli atti può determinare un pregiudizio concreto agli interessi di cui ai commi 3 e 4.
6. Se il pregiudizio concreto agli interessi di cui ai commi 3 e 4 riguarda soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, l'amministrazione consente l'accesso parziale, previo oscuramento di tali dati o parti.
7. L'istanza di accesso generalizzato è altresì rigettata nel caso di mancata integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, o quando ha ad oggetto informazioni che non sono già in possesso dell'amministrazione o che richiedono una rielaborazione dei dati.

Art. 10

(Differimento dell'accesso generalizzato)

1. Il responsabile del procedimento dispone il differimento dell'accesso generalizzato quando è sufficiente posticipare l'ostensione del dato o del documento richiesto per evitare il pregiudizio concreto agli interessi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.
2. Nel momento in cui cessano le esigenze di tutela, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente al soggetto richiedente i dati o i documenti oggetto dell'accesso.

Art. 11

(Richiesta di riesame)

1. Il soggetto richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, ovvero i soggetti controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza. Questi, informato tempestivamente il responsabile del procedimento, decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali ai

sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), il Responsabile per la trasparenza provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. Il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile per la trasparenza è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni dalla richiesta di parere.

4. Nel caso di diniego totale o parziale, o di mancata risposta, da parte del Responsabile della trasparenza, relativamente a dati o documenti da questo detenuti, la richiesta di riesame è presentata al Segretario generale, che provvede ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

Art. 12

(Registro delle istanze di accesso)

1. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso e di monitorare l'attuazione della disciplina in materia, è istituito presso il Responsabile per la trasparenza il Registro delle istanze di accesso.

2. Nel Registro vengono annotate, in ordine cronologico, le istanze pervenute al Consiglio regionale, sulla base di quanto comunicato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Il Registro delle istanze di accesso è pubblicato per estratto sul sito istituzionale con aggiornamento a cadenza trimestrale e riporta per ciascuna istanza i seguenti dati:

- a) data di presentazione;
- b) oggetto della richiesta;
- c) eventuale presenza di controinteressati;
- d) esito;
- e) data del provvedimento;
- f) eventuale richiesta di riesame;
- g) data di presentazione della richiesta di riesame;
- h) esito del riesame;
- i) data del provvedimento di riesame.

4. Il Responsabile per la trasparenza vigila sulla corretta tenuta del registro e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dalla presente disciplina.

Art.13

(Costi)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. La presente disciplina non si applica all'accesso documentale per il quale si rinvia all'articolo 25 della l.r. 14/2014, nonché alle relative disposizioni regolamentari vigenti.
2. Per quanto non disposto dalla presente disciplina, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, del decreto trasparenza, che si intendono richiamate integralmente.